

## DECRETO AGOSTO: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

Il 15 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, meglio conosciuto come **Decreto "Agosto"**.

Di seguito si fornisce un breve riepilogo delle numerose novità introdotte dal suddetto Decreto, che interessano il mondo del lavoro.

### 1. ULTERIORI PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per un evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga:

- per una durata massima di **9 settimane**, decorrenti dal **13 luglio 2020**,
- incrementate di **ulteriori 9 settimane**, ma a **determinate condizioni**.

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel **periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

I periodi di cassa precedentemente richiesti e autorizzati vengono **"azzerati"** e gli eventuali periodi collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati automaticamente alle prime 9 settimane.

Resta inteso che è possibile richiedere la cassa integrazione solo per i **lavoratori in forza al 25 marzo 2020**.

Di queste nuove 18 settimane, **le prime 9 sono fruibili** da tutti i datori di lavoro interessati **senza particolari condizioni e costi aggiuntivi**, mentre **le successive 9 settimane** sono subordinate al rispetto di specifiche condizioni e **possono comportare l'applicazione di un contributo addizionale a carico dell'azienda**.


Nello specifico, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alla successive 9 settimane, sono tenuti a versare un **contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019**.

Il contributo addizionale è pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale **NON** è dovuto dai datori di lavoro che hanno:

- subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**, ovvero
- avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.



## 2. ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Il Decreto "Agosto" introduce un nuovo **esonero contributivo** per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

La norma prevede, in particolare, che,

- per un **periodo massimo di 4 mesi**,
- i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico.

Il suddetto esonero contributivo è **fruibile entro il 31 dicembre 2020**, in una **misura massima** pari al **doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020** e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L'esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applica il **divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.



## 3. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'articolo 6 del Decreto "Agosto" introduce un nuovo **esonero contributivo** per

- le **assunzioni a tempo indeterminato** e
- le **trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine**

**effettuate dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'età anagrafica dei lavoratori.**

La norma prevede, in particolare, che,

- in relazione alle **assunzioni/trasformazioni** a tempo indeterminato effettuate **dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020**,
- i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico,
  - per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dalla data di assunzione e
  - nel **limite massimo di € 8.060 annui (riparametrato ed applicato su base mensile)**.

L'esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

In base alla disposizione di legge, **NON è possibile beneficiare dell'esonero contributivo** per le assunzioni

- effettuate con contratto di **apprendistato**;
- a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano **già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti** all'assunzione presso la **medesima impresa**.

#### 4. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un **massimo di 3 mesi**, per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**.

L'esonero contributivo si applica anche alle **trasformazioni a tempo indeterminato** dei suddetti contratti a termine, successive al 15 agosto 2020.

#### 5. CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO SENZA CAUSALI

La possibilità del rinnovo/proroga in assenza di

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria,

in conseguenza dell'emergenza Coronavirus, viene **estesa fino al 31 dicembre 2020** per tutti i contratti a termine.

La possibilità del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la **durata massima complessiva di 24 mesi**, con delle precise **limitazioni**, ovvero

- per un **periodo massimo di 12 mesi** e **per una sola volta**,
- purché la **sottoscrizione del contratto NON sia successiva al 31 dicembre 2020**.

Inoltre, il Decreto "Agosto" prevede anche l'**abrogazione** dell'obbligo da parte dei datori di lavoro di proroga dei contratti a tempo determinato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa per COVID-19.

#### 6. PROROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il Decreto Agosto prolunga il **divieto di licenziamento**, la cui durata è stata ora estesa senza l'individuazione di un termine univoco uguale per tutti, bensì correlata ad un **termine mobile**: il blocco dei licenziamenti infatti resta, anche dopo il 17 agosto, in tutte le aziende che:

- **hanno in corso trattamenti di cassa integrazione**, o
- **utilizzano l'agevolazione contributiva** prevista dal Decreto Agosto (v. paragrafo 2).

Il blocco dei licenziamenti tuttavia NON si applica nei casi di:

- **cessazione definitiva dell'attività aziendale**,
- **fallimento senza esercizio provvisorio**,
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. A questi ultimi spetta l'indennità NASpl.

Resta inteso che le imprese che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale e non utilizzano l'agevolazione contributiva di cui al paragrafo 2, possono procedere ai licenziamenti per motivi economici, applicando le relative normative.

#### 7. WELFARE AZIENDALE

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è **elevato ad € 516,46**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

STUDIO AUDAX SRL STP

Studio Audax

Sede di Schio | Via Lago di Costanza, 35/A | 36015 Schio, VI | T. 0445 085100  
Sede di Bassano del Grappa | Via del Cristo, 100 | 36061 Bassano del Grappa, VI | T. 0424 830073

info@studioaudax.it | www.studioaudax.it